

## INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO SUL WELFARE AZIENDALE

Il giorno 7 ottobre 2019 presso la sede della Società si sono incontrati:

**ANCILAB s.r.l** (da adesso Società/Azienda) rappresentata dall'Amministratore Unico dr. Pietro Maria Sekules



*E*

La OO/SS **UIL TERRITORIALE** rappresentata dalla dr.ssa Eleonora Di Prisco

### *PREMESSO CHE*

- In data 2 agosto 2017 le parti hanno sottoscritto un Verbale di Accordo che introduce in Società il WA e ne disciplina la materia e la sua fruizione da parte dei dipendenti;
- Tale sistema di gratificazione, introdotto in via sperimentale in azienda grazie anche ad una normativa fiscale e contributiva vantaggiosa, è subordinato alla condivisione e al gradimento da parte della Proprietà ed alla chiusura in utile economico dell'esercizio annuale di Bilancio;
- E' specificato, inoltre, che la fruizione del WA debba avvenire, di norma, nel corso del periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successiva a quello di riferimento del Bilancio di esercizio;
- Le parti hanno condiviso la necessità di incontrarsi periodicamente per valutare e monitorare l'andamento del suddetto Accordo. A tal fine, stipulano il presente "addendum" che modifica/integra il richiamato Verbale anche con l'introduzione di alcune nuove casistiche inizialmente non disciplinate.


### *TUTTO CIO' PREMESSO*

1. Le suddette premesse costituiscono parte integrante del Verbale di Accordo;
2. Fatte salve le subordinazioni sopra richiamate, le parti concordano che:
  - a. la fase sperimentale di WA avviata il 2 agosto 2017 con il relativo Verbale di Accordo, ha una durata di anni 3. All'avvenuta scadenza, le parti si rincontreranno per verificare i risultati raggiunti e valutare eventuale prosecuzione/disdetta dello stesso. 
  - b. condizione necessaria affinché un dipendente possa usufruire del welfare aziendale relativo all'anno di riferimento del Bilancio di esercizio (gennaio - dicembre), è quella di essere stato in forza alla società almeno a far data dal 1 luglio dell'anno di riferimento. Una presenza per un periodo inferiore rispetto a quello sopra indicato, non permette la maturazione della concessione neanche in misura proporzionale ai diversi mesi lavorati (con eccezione della causale che attiene alla maternità obbligatoria); 
  - c. qualora il rapporto di lavoro fra Società e dipendente si interrompa dopo l'anno di riferimento (gennaio - dicembre), ma prima che la Società approvi il relativo Bilancio di esercizio (di norma,

entro giugno), stante l'impossibilità di prevederne il risultato e quindi l'eventuale utile, la Società consentirà al dipendente di fruire dei servizi di WA, entro la data di cessazione del rapporto lavorativo, per un valore massimo di euro 250 nei rispetto di quanto definito dall'art. 51 comma 3 del Testo Unico DPR n. 917/86;

- d. nel caso in cui la cessazione del rapporto lavorativo avvenga successivamente all'approvazione del Bilancio di esercizio e sussistano gli altri requisiti previsti, il dipendente usufruirà del WA nei termini ordinari entro la data di cessazione del rapporto. Il valore dei servizi eventualmente non fruiti sarà erogato, in sede di cessazione del rapporto lavorativo, assoggettandolo all'ordinaria imposizione fiscale e contributiva non trattandosi di premio aziendale. Inoltre, qualora il lavoratore sia stato in forza a partire da una data precedente al 1 luglio dell'anno di riferimento del Bilancio di esercizio, il valore del Welfare sarà riproporzionato alla durata del periodo di lavoro svolto.
- e. l'istituto del WA sarà oggetto di revisione in caso di cambiamento della normativa tributaria e/o contributiva di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.



**ANCILAB**

ANCILAB srl  
Dr. PIETRO MARIA SEKULES  
*Amministratore Unico*

**UIL TERRITORIALE**

